

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Disposizioni concernenti gli uffici responsabili della redazione di atti normativi). — 1. I Ministeri sono responsabili dei processi di riordino normativo e di semplificazione per le materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e di coordinamento attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I Ministeri operano secondo i criteri di qualità della regolazione e di semplificazione di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, e alle leggi di semplificazione, collaborando, a tal fine, con il Dipartimento affari giuridici e legislativi (DAGL) e con il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministro individua, nell'ambito del proprio dicastero, il responsabile per le attività di riordino normativo e di semplificazione. Il responsabile è il referente istituzionale per l'amministrazione di appartenenza nei rapporti con il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

3. Per il rafforzamento degli uffici con funzioni di redazione e revisione dei testi normativi e di analisi dell'impatto della regolazione, le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere, nell'ambito della loro dotazione organica e senza oneri aggiuntivi, con le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, personale dotato di alta professionalità. Per l'assunzione di questo personale si applicano i commi 8, 11 e 16, dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, di seguito denominato « Nucleo », è l'unità centrale preposta, nell'ambito del Governo, al coordinamento dell'attuazione dei programmi di riordino normativo e di delegificazione e semplificazione regolamentare di cui all'articolo 20 della legge 17 marzo 1997,

n. 59, e alle leggi di semplificazione e di riordino normativo. Il Nucleo procede inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, anche al fine di coordinamento delle disposizioni medesime.

5. Il Nucleo coopera, altresì, con il DAGL, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il coordinamento dell'attività normativa del Governo ivi prevista, con particolare riguardo alla qualità della regolazione e all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolazione.

6. Nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, il Nucleo ha poteri di indirizzo, di impulso e, in caso di inerzia, di sostituzione delle amministrazioni competenti per le specifiche iniziative di semplificazione e di riordino normativo. In mancanza di concerto o di accordo delle amministrazioni competenti il Nucleo, tenuto conto dell'andamento e delle risultanze dell'istruttoria normativa nonché delle posizioni delle amministrazioni consultate, può comunque chiedere motivatamente al DAGL l'iscrizione di uno schema di provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.

7. In materie oggetto di riordino normativo e di semplificazione che siano di particolare complessità, il Nucleo può costituire gruppi di studio, composti da soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione con le professionalità specifiche richieste dalla materia oggetto di riordino normativo, nominati dal coordinatore del Nucleo, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Analoghi gruppi di lavoro possono; altresì, essere costituiti dal DAGL, al fine di realizzare schemi normativi di particolare rilievo e complessità.

8. Il Nucleo è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato. La segreteria tecnica del Nucleo è funzionalmente e

organizzativamente collocata presso il Nucleo medesimo. All'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole « , nonché la segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50 » sono soppresse.

9. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 3. (Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure) — 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito denominato « Nucleo », composto da 30 esperti nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di 12 unità.

1-bis. Il numero degli esperti di cui al comma 1 si intende riferito agli esperti con incarico a tempo pieno. Il Nucleo può conferire incarichi di esperto a tempo parziale: in tal caso, in sostituzione di ogni incarico di esperto a tempo pieno possono essere conferiti due incarichi a tempo parziale, fermi restando il limite complessi-

sivo del numero degli esperti a tempo pieno e la dotazione finanziaria.

2. Ai lavori del Nucleo può, altresì, partecipare, per l'amministrazione direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.

3. Il Nucleo fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e riordino.

4. Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il Nucleo è assistito da una segreteria tecnica, composta da un contingente di personale pari a 50 unità, oltre a un dirigente generale, che integra la consistenza organica di cui alle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Per il reclutamento di 20 unità del predetto personale si procede con le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20 unità e, in sede di prima applicazione della presente legge, tutte le 50 unità previste, sono individuate attraverso le procedure di mobilità o nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando o fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unità, con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I provvedimenti di comando o fuori ruolo del personale dipendente da amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri non sono sottoposti a termini di scadenza, salvo la revoca richiesta dal Nucleo medesimo o il venir meno del consenso dell'interessato. Al personale in posizione di comando o fuori ruolo in servizio presso la Segreteria tec-

nica non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

10. Nell'ambito delle forme di consultazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio sulle semplificazioni, di seguito denominato « Osservatorio », al fine di consentire forme stabili di consultazione con le organizzazioni del lavoro e della produzione e con le associazioni di categoria, comprese quelle per la protezione ambientale e la tutela dei consumatori.

11. Le forme stabili di consultazione di cui al comma 10 sono finalizzate a verificare l'effettivo grado di semplificazione e di riordino normativo in atto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, onde analizzarne l'effettiva capacità di ridurre gli oneri burocratici per i cittadini e le imprese e di produrre effetti positivi sul sistema economico e sulla accelerazione degli investimenti pubblici.

12. L'Osservatorio, presieduto da un Ministro o Sottosegretario su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto:

a) dai rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate dai processi di regolazione e semplificazione;

b) dai rappresentanti delle amministrazioni territoriali su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

c) dai delegati di ciascun Ministro;

d) dai rappresentanti delle autorità amministrative e dei soggetti portatori di interessi diffusi eventualmente interessati dai processi di semplificazione e regolazione.

13. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla costituzione e alla determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività dell'Osservatorio, assicurando a tal fine la costituzione di una Segreteria tecnica, a cui è preposto un dirigente.

14. L'Osservatorio, che si avvale per l'acquisizione di dati e documenti del supporto delle pubbliche amministrazioni ed opera, in particolare, in stretto contatto con il Nucleo, valuta le istanze di semplificazione proposte dalle parti e individua soluzioni per le questioni in relazione alle quali emergano difficoltà applicative di norme o di procedimenti amministrativi.

15. L'Osservatorio, al termine di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta, che il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento.

16. L'articolo 11 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è abrogato.

1. **01.** Bressa, Boato, Marone, Amici, Leoni.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualità della regolazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione, ai sensi e secondo i principi e

criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

b) ricorso al riassetto normativo per materie e alla riduzione delle disposizioni legislative vigenti, anche mediante apposite leggi periodiche contenenti l'indicazione delle disposizioni abrogate o comunque non più in vigore;

c) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

d) definizione delle funzioni e dei compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in armonia con quanto disposto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, e dalle leggi annuali di semplificazione e ferme restando le competenze dei Ministeri di settore;

e) coordinamento con l'attività consultiva del Consiglio di Stato, anche ai fini di adeguamento delle strutture organizzative, ai sensi degli articoli 14 e 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'articolo 17, commi 25, 27 e 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

f) previsione e definizione di procedure di verifica dell'impatto regolatorio, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di analisi tecnico-normativa e di analisi dell'impatto della regolamentazione, anche a seguito di un congruo periodo di applicazione delle

norme, con adeguati strumenti di informazione e partecipazione degli utenti e delle categorie interessate.

2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.

3. Nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualità della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualità della regolazione).

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2. 1. Mascia.

Al comma 4, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: vincolante.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: reso entro fino alla fine del comma.

2. 3. Mascia.

Al comma 4, sopprimere le parole da: reso entro fino alla fine del comma.

2. 4. Mascia.

Al comma 4, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

2. 2. Marone, Bressa, Boato, Leoni, Amici.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Codici misti di riordino normativo). — 1. Il disegno di legge annuale di cui all'articolo 1, accanto ai decreti legislativi di riassetto, può anche prevedere il riordino normativo di altri settori organici, tramite codici o testi unici misti, che raccolgono in un unico contesto tutta la vigente normativa, legislativa e regolamentare, riguardante quel settore.

2. Nell'emanazione dei codici misti, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2003, nelle materie di competenza dello Stato che costituiscono oggetto di semplificazione e riordino di cui agli elenchi allegati alla legge n. 59 del 1997 e alle leggi annuali di semplificazione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, codici misti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, oltre a quelli già contenuti nelle leggi annuali di semplificazione, ed opera la contestuale delegificazione e semplificazione dei profili organizzativi e procedurali di ciascun settore organico.

2. 01. Bressa, Boato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Consolidamento dei processi di riassetto e riordino normativo). — 1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, le disposizioni che contengono l'abrogazione, la deroga, la sospensione o comunque la modificazione, anche implicita o indiretta, di disposizioni contenute in un codice o in un testo unico devono fornirne adeguata motivazione, anche in relazione alla tecnica dell'intervento, nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

2. Fatto salvo il potere di ripubblicazione del testo aggiornato di un atto normativo di cui all'articolo 11 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, la legge di semplificazione e di riordino può delegare il Governo ad aggiornare codici o testi unici già emanati per coordinare il testo con la normativa successivamente intervenuta sulla materia, nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il Parlamento può disporre nella delega che l'aggiornamento e la ripubblicazione non comportino una modifica della originaria numerazione del codice o testo unico nella Raccolta ufficiale degli atti normativi se l'aggiornamento del codice o testo unico risulti essere di mero coordinamento formale.

3. All'articolo 6 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono istituire, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, gruppi di studio misti, composti da esperti del Parlamento e del Governo, per definire proposte di modifica della normativa vigente al fine di garantire nei rapporti tra Parlamento e Governo:

a) l'efficacia e la coerenza del perseguimento della qualità della regolazione nell'ambito delle procedure, parlamentari e governative, di redazione delle norme;

b) il consolidamento dei processi di riordino normativo, semplificazione e delegificazione e le modalità di modificazione, revisione e aggiornamento delle normative emanate nell'ambito di tali processi ».

2. 02. Boato, Leoni, Bressa, Amici, Marone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Processi di riassetto e potestà normativa delle regioni). — 1. I codici e i testi unici operano una espressa ricognizione delle disposizioni del settore soggetto al riordino o al riassetto normativo

che costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti metodi e strumenti comuni per il perseguimento della qualità della regolazione, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalle leggi annuali di semplificazione. Nella stessa sede sono concordate, altresì, forme e metodi comuni di analisi dell'impatto della regolazione per l'emanazione dei provvedimenti normativi regionali.

3. Al fine di definire, secondo il principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione, criteri armonici di riassetto e di riordino della normativa statale e regionale nel rispetto del nuovo riparto disposto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il Governo concorda con le regioni protocolli d'intesa, nei limiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti, dell'attività di riordino normativo, nonché metodi e strumenti comuni per il perseguimento della qualità della regolazione, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalle leggi annuali di semplificazione. I protocolli si assumono nella sede della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e definiscono criteri comuni di semplificazione e di riordino normativo.

2. 03. Bressa, Boato, Amici, Marone, Leoni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. *(Rafforzamento degli uffici di progettazione normativa dei Ministeri).* — 1. Nelle materie di competenza legislativa e regolamentare dello Stato, i Ministeri sono responsabili dei processi di riassetto, di riordino normativo e di semplificazione per le materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e di coordinamento attribuiti alla Presidenza del Con-

siglio dei ministri. I Ministeri operano secondo i criteri di qualità della regolazione e di semplificazione di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e alle leggi di semplificazione, collaborando, a tal fine, con il Dipartimento affari giuridici e legislativi e con il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministro individua, nell'ambito del proprio dicastero, il responsabile o i responsabili per le attività di riassetto, di riordino, di semplificazione e di analisi di impatto della regolamentazione. Il responsabile è il referente istituzionale per l'amministrazione di appartenenza nei rapporti con le strutture della Presidenza del Consiglio responsabili per le medesime materie.

3. Per il rafforzamento degli uffici con funzioni di redazione e revisione dei testi normativi e di analisi dell'impatto della regolazione, le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere, nell'ambito della loro dotazione organica e senza oneri aggiuntivi, con le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, personale dotato di alta professionalità. Per l'assunzione di questo personale si applicano i commi 8, 11 e 16, dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. 04. Marone, Boato, Bressa, Leoni, Amici.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza

e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche;

c) individuazione delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione;

d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori;

e) promozione dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;

f) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a

tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;

g) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;

h) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;

i) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione;

l) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie, secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica;

m) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;

n) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Riassetto normativo in materia di sicurezza sul lavoro).

Sopprimerlo.

***3. 1. Mascia.**

Sopprimerlo.

***3. 2.** Bressa, Boato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. Il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nel lavoro deve prevedere la piena attuazione del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e delle direttive comunitarie relative alla tutela della salute e della sicurezza della persona e al miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori, secondo i seguenti principi generali:

a) il rispetto della salute e della sicurezza della persona negli ambienti di lavoro e di vita deve essere garantito attraverso la programmazione del processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro e non contrasti con la necessità di tutela anche dell'ambiente circostante al luogo di lavoro, con l'adozione di tutte le misure necessarie per adeguare il lavoro all'uomo, mediante la riduzione dei rischi alla fonte e il costante adeguamento delle misure di prevenzione ai progressi tecnologici;

b) la prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali deve essere oggetto di programmazione anche da parte dei soggetti privati, e non può essere subordinata a considerazioni di carattere economico;

c) la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve essere assicurata in tutti i settori di attività pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contatto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;

d) la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere realizzata perseguendo l'obiettivo della prevenzione globale ed unitaria;

e) deve essere attribuito al Servizio sanitario nazionale il compito di valutare preventivamente la compatibilità delle attività lavorative con le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente e di esercitare il controllo delle condizioni ambientali e dello stato di salute dei lavoratori, nonché di acquisire tutte le informazioni epidemiologiche necessarie al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro;

f) deve essere realizzato il collegamento e il coordinamento del Servizio sanitario nazionale con tutti gli altri organi, istituzioni e servizi che svolgono attività di prevenzione o di tutela del lavoratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e che comunque incidono sullo stato di salute degli individui, della collettività e dell'ambiente, evitando ogni sovrapposizione, duplicazione e contraddittorietà di interventi e di obblighi per il cittadino;

g) devono essere realizzate le condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie, secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica;

h) in nessun caso le norme delegate potranno disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze;

i) l'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori non deve comportare, in nessun caso, oneri finanziari per il lavoratore;

l) ogni disposizione deve ispirarsi a criteri di chiarezza, certezza e semplificazione;

m) devono essere abolite tutte le formule troppo elastiche o generiche che rendano i precetti ambigui o comunque di difficile o incerta interpretazione;

n) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati, tali discipline potranno essere opportunamente modificate o integrate.

3. 3. Cordonì, Leoni, Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Nigra, Trupia, Amici, Soda, Marone, Bielli.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) determinazione che, per le imprese di nuova costituzione, anche la valutazione dei rischi deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività di lavoro, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera e in particolare al momento delle scelte tecniche.

3. 4. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: adeguamento alle normative comunitarie e alle *con le seguenti:* riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle disposizioni vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle.

3. 5. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Di Teodoro.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) assicurazione del diritto del lavoratore di richiedere l'intervento dei competenti organi di vigilanza e dell'autorità giudiziaria.

3. 6. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

3. 7. Mascia.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese artigiane e delle *con le seguenti:* in particolare per le.

3. 8. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: delle imprese *aggiungere le seguenti:* , in particolare di quelle.

3. 9. Di Teodoro.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) definizione del « servizio di prevenzione e protezione » come l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali nell'azienda o nell'unità produttiva attribuendo tutte le funzioni di controllo alle aziende sanitarie locali;

3. 10. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: individuazione *con la seguente:* riordino.

3. 11. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Di Teodoro.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) determinazione che i diritti e le funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza possano essere esercitati anche nel caso in cui la contrattazione collettiva non ne abbia definito le modalità

e che in alcun modo l'esercizio di tali diritti e funzioni possa essere subordinato all'adempimento di particolari oneri;

- 3. 12.** Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) disciplina dell'obbligo di sicurezza gravante sui committenti di lavoro a domicilio, attenendosi al criterio fondamentale di adeguare, laddove possibile, le norme e le misure di sicurezza che presuppongono lo svolgimento della prestazione all'interno dei locali aziendali, con norme e misure funzionalmente equivalenti;

- 3. 14.** Guerzoni, Leoni, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Nigra, Trupia, Amici, Soda, Marone, Bielli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) estensione delle disposizioni di cui al titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernenti l'uso di attrezzature munite di videoterminali, a tutti i rapporti di lavoro svolti a distanza mediante collegamento informatico e telematico, indipendentemente dall'ambito aziendale o extra-aziendale in cui si svolge la prestazione stessa;

- 3. 13.** Innocenti, Leoni, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Trupia, Amici, Marone, Soda, Bielli, Boato.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: , con riferimento fino a: luoghi di lavoro con le seguenti: e strumenti correlati con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale e per quelli la cui violazione non comporti rischi per l'incolumità fisica dei lavoratori; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione

gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro, anche con riferimento alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti;

- 3. 15.** Di Teodoro.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di carattere documentale aggiungere le seguenti: , individuando le norme da sottoporre a depenalizzazione nell'ambito delle disposizioni la cui violazione non comporti danni all'incolumità fisica dei lavoratori.

- 3. 16.** Cordoni, Leoni, Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Nigra, Trupia, Amici, Soda, Marone, Bielli.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: alla revisione del regime di responsabilità fino a: suoi luoghi di lavoro con le seguenti: alla previsione che, in nessun caso, si possa disporre una riduzione dell'entità delle pene ovvero la depenalizzazione di fattispecie attualmente considerate reato.

- 3. 17.** Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: integrazione delle tematiche di sicurezza e salute nei percorsi didattici a livello scolastico;

- 3. 18.** Di Teodoro.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: indipendentemente dal con le seguenti: tenuto conto del.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: , distinguendo i rispettivi compiti e le relative responsabilità dei soggetti interessati.

- 3. 19.** Di Teodoro.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto della specificità di ciascuna di esse.

3. 20. Di Teodoro.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) adozione di meccanismi contributivi e fiscali finalizzati ad incentivare le attività di prevenzione;

3. 21. Di Teodoro.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) previsione del divieto di ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato ovvero ai rapporti di collaborazione non subordinata, per le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale e per i lavori particolarmente pericolosi, anche in adempimento degli obblighi stabiliti dalla direttiva n. 91/383/CE;

3. 22. Gasperoni, Leoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Nigra, Trupia, Soda, Amici, Marone, Bielli.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) previsione di norme specifiche per la tutela dei lavoratori titolari di rapporti a tempo determinato, di lavoro temporaneo, di lavoro a domicilio, nonché dei rapporti di lavoro non subordinato, tenendo conto della natura del rapporto, delle dimensioni e della tipologia delle imprese, nonché della percentuale di forza lavoro non assunta con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato presente in azienda; in particolare, previsione del divieto di affidare ai lavoratori di cui alla presente lettera lavorazioni che richiedano sorveglianza medica speciale e lavori particolarmente pericolosi;

3. 23. Guerzoni, Leoni, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Nigra, Trupia, Soda, Amici, Marone, Bielli.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: , secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica.

3. 24. Di Teodoro.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) previsione di forme di assistenza e consulenza gratuite, a carico dei competenti servizi pubblici, a favore dei piccoli imprenditori e dei datori di lavoro non imprenditori, finalizzate all'espletamento non oneroso degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, alle lettere b), e), g), h), n), o) e q) del comma 5 e ai commi 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

3. 25. Nigra, Leoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Trupia, Soda, Marone, Amici, Bielli.

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: lavoratore aggiungere le seguenti: subordinato o ad esso equiparato.

3. 26. Di Teodoro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o) riordino, razionalizzazione e semplificazione della normativa in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi e nei porti.

***3. 27.** Di Teodoro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o) riordino, razionalizzazione e semplificazione della normativa in materia di

igiene e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi e nei porti.

***3. 28.** Zanetta.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 6)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Riassetto in materia di assicurazioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;

b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio;

c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia o operanti in regime di libertà di prestazioni di servizi;

d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le società di

mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonché per le imprese di riassicurazione;

e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonché con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attività connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative;

f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attività di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono questa attività nei confronti del pubblico;

g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;

h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in materia:

1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa;

2) prevedendo la facoltà di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Riassetto in materia di assicurazioni).

Sopprimerlo.

4. 1. Bressa, Boato, Fluvi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. *(Riassetto in materia di assicurazioni)* — 1. Il Governo, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle leggi in materia di vigilanza sul mercato assicurativo, coordinando le norme vigenti ed apportando ad esse integrazioni e modificazioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) uniformare e integrare la normativa vigente per i settori dell'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita, mantenendo separata evidenza dei tratti specifici di alcuni rami danni e vita, ivi compreso il ramo della responsabilità civile di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, armonizzandola con la disciplina dei conti annuali e consolidati e demandando all'ISVAP il compito di emanare le disposizioni necessarie per rendere coerente la disciplina dell'operatività in libertà di stabilimento e in libera prestazione di servizi prevista dalla normativa comunitaria;

b) accorpate e coordinare, tenuto conto dell'evoluzione della disciplina comunitaria in materia, la normativa relativa

al settore dell'assicurazione obbligatoria, con particolare riguardo alle norme sulla responsabilità civile auto, apportando modifiche e integrazioni con particolare riferimento a profili di trasparenza e di tutela del consumatore nelle fasi assuntiva e di liquidazione del danno;

c) prevedere specifici requisiti di accesso e di esercizio per le società di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonché per le imprese di riassicurazione;

d) apportare le necessarie modificazioni alle disposizioni relative alla disciplina ed alla tipologia degli attivi da utilizzare a copertura delle riserve, alle assunzioni di partecipazioni delle e nelle imprese di assicurazioni, alla regolamentazione dei rapporti e delle operazioni infragruppo, attribuendo all'ISVAP i correlativi poteri dispositivi in modo da tenere conto dell'evoluzione nel tempo dei prodotti e dei mercati di riferimento;

e) integrare la disciplina dell'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, secondo il modello delineato per l'analogo istituto vigente nel settore bancario, con una più puntuale definizione dei presupposti applicativi, accentuando la speditezza della procedura ed accrescendo le possibilità di una più efficiente gestione dei portafogli e di un recupero del complesso aziendale dell'impresa commissariata anche attraverso il conferimento di adeguati poteri agli organi commissariali;

f) uniformare la disciplina della liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione alle prescrizioni della direttiva 2001/17/CE del 19 marzo 2001, prevedendo la formazione dello stato passivo soltanto su istanza degli interessati; introdurre meccanismi di valutazione dei beni di liquidazione secondo i mercati di riferimento ai fini della immediata cessione alla CONSAP — F.G.V.S. per la distribuzione del controvalore ai creditori concorsuali;

g) riformare la disciplina sanzionatoria alla luce dell'evoluzione dei principi

generali in materia, affiancando alle ipotesi di ricorso alla pena amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese ed operatori del settore la previsione di specifiche sanzioni penali nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese o soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso opposto ai funzionari dell'ISVAP agli uffici od alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche se esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa; prevedere limiti minimi e massimi delle pene edittali, in funzione dell'offensività per gli obiettivi di vigilanza, per i comportamenti violativi attribuiti ai responsabili aziendali nonché agli agenti di assicurazione, ai mediatori di assicurazione e riassicurazione, ai periti assicurativi ed ai relativi collaboratori; prevedere la facoltà di difesa diretta in giudizio da parte dell'ISVAP nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

h) con riguardo alle singole figure di intermediari, prevedere:

1) il divieto di vincolare all'esclusiva, in favore di una sola compagnia, gli agenti di assicurazione, onde realizzare la più ampia concorrenza di prodotti assicurativi;

2) l'obbligo per i *brokers* assicurativi di agire per conto dell'assicurato, al di fuori di intese preliminari con compagnie assicuratrici;

3) la qualificazione professionale degli ausiliari degli intermediari, ad essi legati da vincoli di dipendenza o subagenzia, con esclusione di rapporti precari ed occasionali;

4) la fissazione di un limite massimo di importo annuo di premio per polizze concluse via *internet* o telefonica;

5) la limitazione dell'attività di bancassicurazione ai prodotti finanziari e del ramo vita con caratteristiche standardizzate;

6) l'individuazione delle ipotesi consentite di automatica accensione di un contratto di assicurazione in quanto comple-

mentare ad altro contratto, quale, ad esempio, un contratto di trasporto o di turismo;

7) la definizione dei codici di deontologia professionale e l'esercizio della funzione disciplinare da parte di commissioni formate da iscritti all'albo degli agenti o, rispettivamente, dei *brokers*, eletti dagli stessi iscritti a scrutinio universale e segreto.

4. 2. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Leoni, Pistone.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi con le seguenti: un testo unico.

4. 3. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Leoni.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) uniformare e integrare la normativa vigente per i settori dell'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita, mantenendo separata evidenza dei tratti specifici di alcuni rami danni e vita, ivi compreso il ramo della responsabilità civile di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, armonizzandola con la disciplina dei conti annuali e consolidati e demandando all'ISVAP il compito di emanare le disposizioni necessarie per rendere coerente la disciplina dell'operatività in libertà di stabilimento e in libera prestazione di servizi prevista dalla normativa comunitaria.

4. 4. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Leoni.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , anche attraverso il divieto di vincolare all'esclusiva, in favore di una

sola compagnia assicuratrice, gli agenti di assicurazione.

- 4. 5.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Leoni, Pistone.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) riformare la disciplina sanzionatoria alla luce dell'evoluzione dei principi generali in materia, affiancando alle ipotesi di ricorso alla pena amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese ed operatori del settore la previsione di specifiche sanzioni penali nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese o soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi o ruoli ovvero di rifiuto di accesso opposto ai funzionali dell'ISVAP agli uffici od alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche se esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa; prevedere limiti minimi e massimi delle pene edittali, in funzione dell'offensività per gli obiettivi di vigilanza, per i comportamenti violativi attribuiti ai responsabili aziendali nonché agli agenti di assicurazione, ai mediatori di assicurazione e riassicurazione, ai periti assicurativi ed ai relativi collaboratori; prevedere la facoltà di difesa diretta in giudizio da parte dell'ISVAP nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 delle legge 5 marzo 2001, n. 57.

- 4. 6.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Leoni, Pistone.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: il Governo, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle norme di cui alla legge 8 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP, e del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,.

- 4. 7.** Bressa, Boato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l) integrare e modificare la disciplina relativa agli agenti, ai mediatori e ai periti assicurativi, al fine di rendere i titoli di studio e di esperienza professionale richiesti per l'iscrizione ai relativi albi o ruoli coerenti con le prove di esame e di riqualificare gli obiettivi di vigilanza, nei confronti di tali operatori; considerare la radiazione come provvedimento disciplinare preclusivo dell'iscrizione in uno qualsiasi dei predetti albi e ruoli; introdurre un contributo di vigilanza a carico degli agenti e dei mediatori di assicurazione attribuendone la destinazione all'ISVAP, unitamente a quella degli importi corrispondenti alla tassa di iscrizione annuale nel ruolo dei periti; prevedere la cancellazione dagli albi e ruoli nei casi di mancato pagamento di tali somme.

- 4. 8.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Leoni, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. L'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1 è condizionata al parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali, come integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

- 4. 9.** Amici, Bressa, Boato, Leoni, Marone.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Riassetto in materia di incentivi alle attività produttive).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ai sensi e secondo i principi e criteri

direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) articolazione delle disposizioni allo scopo di renderle strumenti coordinati per il raggiungimento degli obiettivi di politica industriale fissati dal Governo e dal Parlamento con l'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche in base ai diversi inquadramenti degli aiuti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;

b) limitazione della normativa primaria alla individuazione dei soli requisiti sostanziali per la concessione degli incentivi;

c) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare dello Stato e alla normazione regionale, secondo le rispettive competenze, della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché i principi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni;

d) definizione, tra i principi fondamentali per la legislazione regionale, della priorità di intervento a favore delle attività produttive situate nelle aree territoriali meno sviluppate e nelle zone montane, del raccordo tra i diversi strumenti di incentivazione anche di carattere fiscale, della previsione di procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Riassetto in materia di incentivi alle attività produttive).

Sopprimerlo.

* 5. 1. Bressa, Boato.

Sopprimerlo.

* 5. 2. Mascia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fissati dal Governo fino alla fine della lettera con le seguenti: concertati con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, e fissati dal Governo e dal Parlamento con l'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria, anche in base ai diversi inquadramenti degli aiuti previsti dalla normativa dell'Unione europea.

5. 3. Gambini, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

5. 4. Mascia.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: soli requisiti fino alla fine della lettera con le seguenti: requisiti sostanziali per la concessione degli incentivi statali e regionali, ivi comprese le priorità per la riorganizzazione dell'apparato produttivo e per gli accorpamenti nei distretti industriali.

5. 5. Lulli, Gambini, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dei limiti dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea.

5. 6. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Bressa, Boato.

(Approvato)